

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO PER LA GESTIONE DEL CANILE, PER LA CURA DEI GATTI AMMALATI DELLE COLONIE FELINE, PER LA CATTURA DEI GATTI RANDAGI DA STERILIZZARE, DEL SERVIZIO ACCALAPPIATURA CANI RANDAGI E DEL SERVIZIO S.O.S. ANIMALI 24 ORE AL GIORNO, FESTIVI COMPRESI.

ANNI 2024/2025/2026

Premesso che:

- il canile “il rifugio” ed il canile sanitario di prima accoglienza, hanno sede a Prato in via Argine del Calice in immobili di proprietà del Comune di Prato;
- l’ Oasi Felina “la Bogaia” ha sede in un immobile di proprietà del Comune di Prato;
- nel territorio provinciale non sono presenti altre strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti;
- nel territorio della Provincia di Prato sono inoltre presenti colonie feline dove vivono gatti randagi;
- i Sindaci sono responsabili del censimento delle colonie dei gatti che vivono liberi nel proprio territorio;
- allo stesso tempo, i Sindaci sono responsabili degli animali vaganti sui propri territori, entro i confini comunali;

- ogni Comune è obbligato ad adottare provvedimenti che riguardano il proprio territorio, diversamente gli atti sarebbero illegittimi;

- i Comuni della Provincia, a partire dal 1997, hanno dato vita a convenzioni per la gestione comune della lotta al randagismo, in attuazione della Legge 281/1991 e delle successive Leggi Regionali disciplinanti la materia;

- con il presente atto i firmatari confermano la scelta di compartecipazione alla spesa per il contenimento del randagismo ed impegnano il Comune di Prato a provvedere alla gestione delle strutture secondo i criteri fissati dalla vigente normativa di settore.

L'anno ^^^^ (^^) e questo giorno ^^ (^^) del mese di ^^^, in Prato.

Tra:

COMUNE DI PRATO (C.F. 92006300484 – P. IVA 01966170977) in persona del Dirigente Responsabile nominato dal Sindaco con provvedimento n. del domiciliato per la carica presso il Comune di Prato;

COMUNE DI CANTAGALLO (C.F. 84003690488 – P. IVA 00336970975) in persona del Responsabile/legale rappresentate nominato dal Sindaco con provvedimento/delega n. del domiciliato per la carica presso il Comune di Cantagallo;

COMUNE DI VAIANO (C.F. 01185740485 – P. IVA 00251280970) in persona del Responsabile/legale rappresentate

nominato dal Sindaco con provvedimento/delega n. del
domiciliato per la carica presso il Comune di Vaiano;

COMUNE DI VERNIO (C.F. 01159850484) in persona del
Responsabile/legale rappresentate nominato dal Sindaco con
provvedimento/delega n. del domiciliato per la carica presso
il Comune di Vernio;

COMUNE DI MONTEMURLO (C.F. 00584640486) in
persona del Responsabile/legale rappresentate nominato dal
Sindaco con provvedimento/delega n. del domiciliato per la
carica presso il Comune di Montemurlo;

COMUNE DI CARMIGNANO (C.F. 01342090485 – P. IVA
00255160970) in persona del Responsabile/legale rappresentate
nominato dal Sindaco con provvedimento/delega n. del
domiciliato per la carica presso il Comune di Carmignano;

COMUNE DI POGGIO A CAIANO (P. IVA 00238520977) in
persona del Responsabile/legale rappresentate nominato dal
Sindaco con provvedimento/delega n. del domiciliato per la
carica presso il Comune di Poggio a Caiano;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Servizio di cui al titolo si realizza con la gestione
compartecipata dei servizi sotto richiamati relativi al benessere
animale ed alla lotta al randagismo secondo i principi delle leggi
vigenti:

1) Gestione canile “il Rifugio”,

2) Gestione Oasi Felina “la Bogaia” e spazi relativi dedicati a gatti sottoposti a trattamento farmacologico o riabilitativo provenienti dalle colonie feline o dall’attività del servizio SOS animali;

3) Gestione canile sanitario;

4) Censimento colonie feline ad opera di ogni singolo Comune della Provincia di Prato, i quali affidano al Comune di Prato il compito di coordinamento fra di loro e l’Azienda Usl Toscana Centro;

5) Servizio accalappiatura cani randagi;

6) Pronto soccorso 24 ore al giorno compreso festivi per cani e gatti feriti a seguito di incidenti;

7) Veterinario gratuito a disposizione delle custodi delle colonie feline presenti nel territorio provinciale;

8) Cattura al fine della sterilizzazione dei gatti randagi presenti sul territorio della Provincia di Prato.

Sono esclusi dalla convenzione:

- gli atti amministrativi che competono ad ogni Comune;

- il riconoscimento di status di colonie feline nel territorio di ogni Comune;

- i gatti liberi non appartenenti a colonie feline e gli animali vaganti presenti sul territorio di ogni Comune;

- la fauna urbana.

Art. 2 – QUOTE DISTINTE PER ANNO E PER SINGOLI COMUNI RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE

**DELLE SPESE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA
PRESENTE CONVENZIONE**

Ogni Comune della Provincia di Prato parteciperà alle spese di gestione dei servizi oggetto della presente convenzione in **percentuali in base al numero di abitanti, secondo lo schema che segue, definito in base ai dati statistici ISTAT della popolazione residente al 31/12/2020:**

Comune della Provincia	abitanti	% abitanti per comune
Cantagallo	3148	1,225%
Carmignano	14715	5,724%
Montemurlo	18914	7,357%
Poggio a Caiano	9993	3,887%
Vaiano	10006	3,892%
Vernio	6074	2,363%
Prato	194223	75,552%
TOTALE	257073	

Gli importi annuali verranno comunicati ai suddetti Comuni entro il 30.06 di ogni anno.

**Art. 3 – MODALITA' DEI VERSAMENTI AL COMUNE DI
PRATO DELLE QUOTE SPETTANTI AI SINGOLI
COMUNI**

I Comuni firmatari la Convenzione rimborseranno al Comune di Prato le spese sostenute per i servizi associati secondo la seguente tempistica:

- una prima rata pari all'80% degli importi riportati nella tabella di cui all'Art.2 sarà da corrispondere entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- il restante 20% a **conguaglio delle spese effettivamente sostenute e comunicate dal Comune di Prato** da corrispondere entro il 01 marzo dell'anno successivo.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 20 OTTOBRE 2009 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO (D.P.G.R. n. 3/R del 04.08.2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).

La procedura di cessione al canile di un cane è di competenza del Comune di residenza del proprietario. I Comuni concordano le seguenti modalità:

- il proprietario del cane presenta la richiesta di cessione al Sindaco del Comune di residenza, su modulistica apposita, motivandola ed allegando copia del documento d'identità.

Dato che l'obiettivo primario è perseguire il benessere animale e quindi favorire soluzioni alternative al canile per animali abituati ad una vita familiare, le Amministrazioni Comunali dovranno, prima di concedere autorizzazioni ai sensi dell'art. 28 della Legge 59/2009, accertarsi della possibilità di una sistemazione

alternativa del cane, anche tramite le associazioni del proprio territorio; in caso negativo, dovrà accertarsi della disponibilità di posti vacanti presso il Canile “Il Rifugio”.

Ogni giorno di permanenza del cane ha un costo forfettario pari ad Euro 5,00 per il proprietario del cane, la cui Amministrazione Comunale di residenza provvederà all’incasso della somma.

**Art. 5 – SERVIZIO ACCALAPPIATURA CANI RANDAGI
E TRASPORTO CANI FERITI PRESSO STRUTTURE
CONVENZIONATE. TARIFFE.**

A) Accalappiatura cani e trasporto al canile sanitario

Nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali si applica la tariffa di Euro 40,00. Nei giorni festivi la tariffa è pari invece ad Euro 50,00.

Nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 8,00 dei giorni feriali si applica la tariffa di Euro 50,00. Nei giorni festivi la tariffa invece è pari ad Euro 70,00.

B) Nel caso di soccorso cani e gatti feriti con conseguente trasporto presso le strutture veterinarie convenzionate,

le fasce orarie e le tariffe relative al solo trasporto sono uguali a quanto stabilito al punto A.

C) Permanenza presso il canile sanitario dei cani padronali catturati.

Tariffe pari ad Euro 5,00 al giorno oltre il giorno di cattura per i primi tre giorni, per ogni giorno successivo la tariffa viene stabilita in Euro 10,00.

I versamenti dovuti dai proprietari dei cani e dei gatti (punti A, B e C) vanno intestati ai rispettivi Comuni di residenza dei proprietari. Nel caso in cui il cane è proveniente da un'altra Provincia o Regione e catturato in Provincia di Prato, le tariffe vanno pagate a quel Comune dove è avvenuta la cattura. Per i cani sprovvisti di identificativo ed i gatti randagi non sono dovute tassazioni da parte dei Comuni della Provincia di Prato, dato che questi oneri sono assolti dalle quote indicate per i singoli Comuni della presente Convenzione.

Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha una validità pari a tre anni, a partire dalla sottoscrizione della medesima con scadenza 31 dicembre 2026.

Art.7 – GARANZIE PER EVENTUALI INADEMPIMENTI.

RISOLUZIONE

In caso di mancato versamento delle quote dovute nei termini stabiliti dalla presente convenzione, il Comune di Prato procederà, previa costituzione in mora di 60 (sessanta) giorni, alla sospensione dell'erogazione dei servizi gestiti per conto del Comune inadempiente. Al Comune inadempiente faranno carico tutti gli oneri eventualmente dovuti al gestore del servizio per la sospensione dello stesso.

Nel caso del protrarsi dell'inadempienza il Comune di Prato ricorrerà alle procedure ingiuntive previste dalla legge per l'esecuzione dei pagamenti.

Prima di procedere alla firma della presente Convenzione, i Comuni si impegnano entro 60 giorni al pagamento di tutte le quote spettanti al Comune di Prato e non ancora saldate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prato,

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI CANTAGALLO

COMUNE DI VAIANO

COMUNE DI VERNIO

COMUNE DI MONTEMURLO

COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO